



Automobile Club Cuneo

**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO**

TRIENNIO 2026 - 2028

**(Testo approvato con delibera del Presidente n° 647 del 9 ottobre 2025 e ratificata dal Consiglio
Direttivo nella seduta del 27 ottobre 2025)**

Premesse
Mutamento contesto e scenario di riferimento

Il contesto economico/sociale contingente è fortemente difforme rispetto al periodo in cui è stata approvata la normativa di riferimento per il presente Regolamento.

In particolare, la situazione internazionale risente di forti ripercussioni legate al conflitto Russo-Ucraino che comportano una sensibile oscillazione dei prezzi delle materie prime in generale e, nello specifico, per l'approvvigionamento delle fonti energetiche quali gas, energia elettrica e prodotti petroliferi in genere. Questi aumenti, qualora non mitigati da specifici interventi Governativi, determineranno una variazione di prezzo rilevante anche a parità di quantità consumate.

Gli interventi di cui al presente Regolamento saranno quindi volti a determinare un'attenta gestione ed un programma adeguato di efficientamento per i consumi di riscaldamento, climatizzazione, oltre che all'individuazione di nuove tecnologie volte a ridurre i consumi di energia elettrica, in termini di kw/h utilizzati. Tali interventi sono finalizzati ad un contenimento dei consumi che non necessariamente si tradurrà in un minor costo complessivo.

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1)** Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2)** Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Cuneo, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) La presente versione del Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2026 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2028 e potrà essere sottoposta a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di validità del presente Regolamento, l'Automobile Club Cuneo realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
- 2) Ai predetti fini, l'Ente porrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4
(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) In ciascun anno del triennio 2026-2028, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10), B12) e B13) del conto economico, deve attestarsi su valori positivi, come indicato nel documento "Budget economico riclassificato pluriennale", allegato al Budget di ogni anno.

Sezione II
Riduzione dei costi della produzione

Art. 5
(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) Nel triennio 2026-2028, i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico sono pari, per ciascuno degli esercizi interessati, al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018, come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018 fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2026-2028. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci. Ai fini della comparazione in termini assoluti delle grandezze di spesa, le voci di costo vengono sterilizzate dall'incremento inflattivo come registrato, per ciascuno degli esercizi interessati, dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1:
 - a) gli oneri straordinari e le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alle prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione;
 - b) le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club Cuneo, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte;
 - c) le spese necessarie per far fronte ad eventi eccezionali e non prevedibili;
 - d) le spese sostenute per i consumi energetici, quali ad esempio energia elettrica, gas, combustibile per riscaldamento, etc.

Art. 6
**(Disposizioni specifiche per la riduzione
di particolari tipologie di spese di funzionamento)**

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi di cui alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente, riferite alla produzione di beni ed alle prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione.
- 2) Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente.
- 3) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2016.

- 4)** Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2026-2028, il valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati. Anche per tali spese sono ammesse compensazioni tra le voci ed eventuali maggiori oneri potranno essere altresì coperti con risparmi derivanti dalle spese di funzionamento degli Organi di indirizzo politico-amministrativo e/o dal 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016 – 2018.

Art. 7
(Spese per il personale)

- 1)** Nel triennio 2026 - 2028, le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9), non devono essere superiori rispetto a quelle sostenute nella stessa voce in vigore al 31/12/2016 salvo incrementi per nuove assunzioni che rispettino il tetto massimo stabilito dal Piano Triennale dei Fabbisogni (2026 – 2028) approvato dall'Ente.
- 2)** Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1:
- gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto di riferimento o da specifiche previsioni normative;
 - Le eventuali risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa di Ente secondo quanto disposto al successivo art. 9, comma 2.
- 3)** L'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, spettante al Personale in uscita dal servizio, nel termine previsto dalla normativa vigente. L'applicazione delle misure descritte non è soggetta ad altri vincoli, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8
(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1)** Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo, si conferma, per il triennio 2026 - 2028, la gratuità della carica a Presidente dell'Automobile Club Cuneo e dei rispettivi componenti del Consiglio Direttivo. Pertanto tali cariche vengono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentazione sostenute in ragione del loro ufficio.
- 2)** Per il triennio 2026 - 2028 si confermano i compensi attualmente percepiti dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Cuneo, determinati con Decreto interministeriale del 12 luglio 2005, dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con

il Ministero dell'Economia e Finanze.

- 3) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 4) Nell'ambito del sistema di *governance*, l'Automobile Club Cuneo emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate dall'Ente.

Sezione III
Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9
(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio, ad esclusione di quanto previsto al successivo comma;
- 2) Fatti salvi gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento di cui ai precedenti artt. 4 e 7, comma 2 e le esclusioni di computo di cui all’art. 7 comma 3, l’eventuale importo dei risparmi del sottoconto CP.01.04.0014 relativo alla voce B9) del conto economico, sarà destinato, per ogni esercizio del triennio 2026 - 2028 e previo accertamento del Collegio dei Revisori dei Conti, alla contrattazione integrativa di Ente e costituiranno risorse variabili del fondo incentivante per l’anno di riferimento come previsto dal CCNL Funzioni Centrali vigente.

Art. 10
(Monitoraggio e controllo dei processi
di razionalizzazione e contenimento della spesa)

- 1) L’Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell’effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore dell’Automobile Club Cuneo eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell’adozione dei conseguenti interventi correttivi.
- 3) Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.